

N. 00798/2014 REG.PROV.CAU.
N. 07009/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 7009 del 2013, proposto dai signori Franco CAPOMAGI, Tito PICOTTI, Claudio NOTTI, Massimo RICCI, Giorgio VALENTE, Maurizio GENERI, Giovanni MARCELLI, Flavio CARDINALI, Francesco SANÒ, Dalvasio LAMPA, Lucia RE, Fabio MEZZELANI, Giovanni IBBA, Sabrina GARILLI, Monica POIANI, Tiziana PICCIRILLI, Ilaria SILVESTRINI, Delio PERGOLESI, Alessandro BABINO, Maria Grazia GIULIODORI, Fedriano ROSSI e dalla COUNTRY HOUSE AIRONE e da B & B HAMMAM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Lucia Ferroni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Conca d'Oro, 184/190, pal. D,

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Costanzi, Pasquale De Bellis e Michele Romano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via D. Morichini, 41;
- il COMUNE DI OSIMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito;

nei confronti di

- AZIENDA AGRARIA GREEN FARM DI LEOPARDI DITTAJUTI & C., in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Calzolaio e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, largo Messico, 7;

- PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Bonaccio in Roma, piazzale Clodio, 56, piano IV, int. 8;

- ARPAM - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ANCONA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

- CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO PROVINCIALE DI ANCONA e COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza nr. 301/2013 del T.A.R. delle Marche con cui è stato respinto il ricorso promosso dai ricorrenti per ottenere l'annullamento: dell'autorizzazione *ex art.* 12 del d.lgs. nr. 387/2003 rilasciata con decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni Energetiche della Regione Marche nr. 22/CFR del 20 aprile 2012 all'azienda agricola Green Farm di Leopardi Dittajuti s.s. per la realizzazione nel Comune di Osimo di un impianto di produzione di energia elettrica da FER della potenza di 990 KW, nonché delle relative opere connesse, come da progetto presentato con domanda del 20 dicembre 2011 ed aggiornato con successive integrazioni tecniche; del verbale della conferenza di servizi del 14 febbraio 2012 e della correlata attività istruttoria; del certificato di assetto territoriale rilasciato in data 13 gennaio 2012 alla società contro interessata dal Comune di Osimo – Ufficio Dipartimento del Territorio; di tutti gli altri atti presupposti, inerenti e

conseguenziali; nonché per ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni arrecati ai ricorrenti in conseguenza degli atti e dei provvedimenti impugnati per la denegata ipotesi che fossero adottati atti consequenziali attuativi del progetto proposto dalla società contro interessata, sia per deprezzamento delle loro proprietà che per il pregiudizio all'integrità psico-fisico personale, nell'importo da quantificare in corso di procedura.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 98 e 59 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell'Azienda Agraria Green Farm di Leopardi Dittajuti & C., della Provincia di Ancona e delle Amministrazioni statali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 4184 del 23 ottobre 2013, con la quale è stata accolta la domanda cautelare formulata dagli appellanti, e la successiva istanza di esecuzione formulata da questi ultimi ai sensi dell'art. 59 cod. proc. amm.;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Discepolo per gli appellanti, l'avv. Domizio per la Provincia, l'avv. Romano per la Regione e gli avv.ti Calzolaio e Tedeschini per la società appellata;

Rilevato che, al di là del dispositivo dell'ordinanza nr. 4184 del 2013, dal tenore testuale della motivazione emergeva chiaramente l'avviso della Sezione nel senso dell'illegittimità della prosecuzione delle attività di realizzazione e di esercizio

dell'impianto per cui è causa in assenza di previo esperimento della V.I.A., ritenuta nella specie necessaria (sia pure nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare);

Rilevato, altresì, che il bilanciamento fra gli interessi implicati nel giudizio risulta esser stato già compiuto in tale sede, conducendo alla prossima fissazione dell'udienza di merito, oggi invocata dalle parti appellate ma trovante la propria ragion d'essere proprio nella concessione della tutela cautelare chiesta dagli appellanti;

Ritenuto che ogni altra valutazione, in ordine alle circostanze di fatto e di diritto su cui le parti appellate sono tornate nella presente fase processuale, risulta già compiuta dalla Sezione in sede di adozione della citata ordinanza nr. 4184 del 2013, di modo che nulla si ritiene di dover qui aggiungere al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza va accolta con l'espresso ordine alle parti appellate di astenersi da qualsiasi attività comportante l'ulteriore prosieguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa (fermo e impregiudicato, come è ovvio, l'iter procedimentale della V.I.A. nel frattempo chiesta dalla società odierna appellante, **che non è però sufficiente a legittimare ad oggi l'operatività dell'impianto, in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una V.I.A. *ex post***);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie la domanda degli appellanti, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Marche e la società Green Farm, in solido, al pagamento in favore degli appellanti delle spese relative alla presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00; compensa le spese nei confronti della Provincia di Ancona e delle Amministrazioni statali, in considerazione della posizione “neutra” da queste assunte nella presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)